



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 15/10/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 14:15 nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale per la trattazione del seguente oggetto:

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO PER INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA PORZIONE DI FABBRICATO RICOMPRESA TRA IL CHIOSCO ED IL CORPO CONVENTUALE CON INSERIMENTO DI ASCENSORE PER DISABILI E REA-LIZZAZIONE DI DUE SERRE NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE TURISTICO-CULTURALE DELL'EX CONVENTO DI SAN GI-ROLAMO DELLA CERVARA, SITO IN VIA CERVARA 10 DISTINTO AL N.C.T. AL FOGLIO 12, MAPPALI 199, 308, 310 – APPROVAZIONE.</b> |
|-----------------|---|

Sono intervenuti:

| N. | Componente             | Qualifica         | Presente  |
|----|------------------------|-------------------|-----------|
| 1  | CAVERSASIO GUGLIELMO   | Sindaco           | P         |
| 2  | BRUNETTI FABIOLA       | Vicesindaco       | P         |
| 3  | DE GIOVANNI ALESSANDRO | Assessore         | P         |
| 4  | TEPPATI SEBASTIANO     | Assessore Esterno | Da remoto |
| 5  | TARABOCCHIA FRANCESCA  | Assessore Esterno | P         |

Presiede il Sindaco **Guglielmo Caversazio**;

Assiste il Segretario Comunale **Isabella Cerisola**;

### LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco **Guglielmo Caversazio**;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

### DELIBERA

l'approvazione dell'allegata proposta.

Successivamente, considerata l'urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene dichiarata immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

## PROPOSTA DI DELIBERA L'UFFICIO PROPONENTE Servizio Sportello Unico Edilizia SUE

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e l'art. 13 della L.R. n. 32/2012, che regolano la verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, in materia di pareri geologici e condizioni geomorfologiche del territorio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 49 della Legge regionale n. 9/2012 sulla competenza della Giunta Comunale ad adottare e approvare strumenti urbanistici attuativi;

Visto l'art. 4 della Legge regionale n. 24/1987 che disciplina la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 25/06/2025, su istanza della Soc. Sammi, in qualità di soggetto attuatore, è stato adottato lo Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo all'oggetto;
- la sopracitata deliberazione e i relativi allegati sono stati depositati per 15 giorni consecutivi, dal 17 luglio al 31 luglio 2025, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio Protocollo-URP e inseriti nel sito istituzionale del Comune, previo avviso pubblicato all'Albo pretorio, sul sito del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria in data 16/07/2025 e sui quotidiani "Il Secolo XIX" e "La Repubblica" in pari data;
- nei quindici giorni successivi al periodo di deposito, è pervenuta, in data 11/08/2025 identificata al prot. n. 42780, l'osservazione trasmessa nell'interesse della Sig.ra Monica Bianchi nella propria qualità di proprietaria di immobile ubicato nelle vicinanze dell'ex Convento, come presentata per il tramite di proprio delegato avv. Daniele Granara, che si allega alla presente deliberazione;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 947 del 04/09/2025 dell'Arch. Rosaura Sancinetto, Dirigente del Settore 3 - Territorio e Ambiente, Autorità competente in materia ambientale, si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, determinando di non assoggettare alla procedura di VAS lo Strumento Urbanistico Attuativo, subordinatamente al rispetto delle indicazioni e raccomandazioni espresse dagli Enti consultati;
- è stato acquisito il parere di compatibilità geologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, rilasciato dalla Regione Liguria – Unità Organizzativa Assetto del Territorio, prot. n. 419254 del 02/09/2025, pervenuto in Comune il 03/09/2025 e protocollato al n. 45525;

Acquisita ed esaminata l'osservazione presentata dalla sig.ra Monica Bianchi, come identificata al prot. 42780 del 11.8.2025 cit., i cui contenuti non possono tuttavia essere, nel merito, condivisi e, per l'effetto, essere ritenuti ostativi alla conclusione positiva del presente procedimento, per quanto di seguito indicato (per chiarezza espositiva, si utilizza la medesima numerazione utilizzata nel documento recante *Osservazioni*):

1. Quanto innanzitutto al fatto che l'adozione del S.U.A. con delibera di Giunta n. 118 del 28.06.2025 e l'eventuale successiva approvazione si porrebbero in netto contrasto rispetto alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 08.01.2016, n. 35, si osserva quanto di seguito. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8/1/2016, richiamata dall'Osservante, ha riguardato un diverso Strumento Urbanistico Attuativo che



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

prevedeva una pluralità di interventi di rilevante impatto (28 camere e 56 posti letto, piscina interrata, recupero del frantoio, ricomposizione di corpi edilizi, serra, ecc.). Il presente S.U.A., adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 25/06/2025, si limita invece a due interventi, puntuali e circoscritti:

- il recupero funzionale della sola porzione di fabbricato compresa tra chiostro e corpo conventuale, da destinarsi a cucine in sostituzione di quelle attualmente localizzate al primo piano dell'ala del chiostro;
- la realizzazione di due serre di modeste dimensioni, poste a monte e a valle del complesso, necessarie alla gestione e al mantenimento del compendio.

Tali interventi non alterano, quindi, la destinazione polifunzionale turistico-culturale e congressuale impressa al manufatto dagli strumenti urbanistici vigenti, né sarebbero idonei a comportare mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter del DPR 380/2001, non essendo in alcun modo riconducibili alla creazione di una struttura ricettiva o alberghiera. Al contrario, le opere previste rientrano tra quelle espressamente consentite dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco di Portofino, che ammette interventi di recupero e valorizzazione compatibili con la tutela monumentale e paesaggistica del sito. Ne consegue che, per quanto si è sopra detto, non sussiste alcuna violazione/elusione di giudicato, in quanto l'oggetto dell'attuale S.U.A. è radicalmente diverso da quello già annullato, e che le opere progettate risultano conformi al quadro normativo vigente, comprese le prescrizioni paesaggistico-ambientali. Invece, per costante giurisprudenza (da ultimo, v. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 02/07/2025, n. 5700), affinché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito. È, invece, necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così dando luogo ad una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto svilimento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato.

2. Quanto al fatto che la sentenza TAR Liguria, Sez. I, n. 642 del 07.10.2024 avrebbe annullato il D.M. n. 332 del 6/08/2021 dovendo, pertanto, trovare applicazione il regime di salvaguardia di cui all'art. 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si rappresenta che la sentenza in argomento abbia annullato il D.M. n. 332 del 6/08/2021 nella parte relativa alla zonizzazione interna e alle misure di salvaguardia previste per il Parco Nazionale di Portofino, facendo salva unicamente la perimetrazione provvisoria del Parco stesso. Ne consegue che, ad oggi, non sono applicabili le misure di salvaguardia introdotte dal decreto ministeriale annullato. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Regione Liguria, con comunicato istituzionale del 16/10/2024, nel quale si precisa che *"per effetto dell'annullamento del decreto ministeriale n. 332/2021, al momento opera soltanto il Parco Naturale Regionale di Portofino con i relativi confini, misure di salvaguardia e organi di gestione"*. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'osservante, non trova applicazione il regime di salvaguardia ex art. 6 L. 394/1991 riferito al Parco Nazionale, bensì esclusivamente quello previsto dal Parco Naturale Regionale di Portofino, che costituisce oggi l'unico quadro normativo vigente. Alla luce di ciò, l'intervento previsto dal S.U.A. non si pone in contrasto con alcuna misura di salvaguardia vigente e risulta conforme alla disciplina urbanistica e paesaggistica attualmente applicabile.
3. Quanto al fatto che l'intervento prospettato sarebbe in realtà un inammissibile tentativo di implementazione delle capacità turistico-ricettive dell'abazia attraverso opere di potenziamento dell'offerta ricettiva chiaramente avulse dal contesto di riferimento, essendo il Piano Aziendale presentato inidoneo ad attestare le esigenze



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

che giustificherebbero l'intervento prospettato, si rappresenta che il complesso monumentale della Cervara, individuato come "Area di sviluppo D2" dal Piano del Parco di Portofino, è destinato ad accogliere interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione finalizzati a rafforzare la funzione turistico-culturale e congressuale, nel rispetto della valenza monumentale e paesaggistica del sito. In tale contesto, l'art. 12 delle N.T.A. del Piano del Parco ammette la possibilità di interventi ulteriori, finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento delle attrezzature di servizio, anche attraverso specifici strumenti urbanistici attuativi, purché accompagnati da un piano aziendale che ne dimostri l'esigenza. Il piano aziendale presentato dalla Società istante, e valutato positivamente dall'Ente Parco, contrariamente a quanto ritenuto dall'osservante, contiene le motivazioni a sostegno degli interventi proposti, i quali risultano strettamente connessi alla gestione funzionale del compendio e al miglioramento delle attività già in essere. La realizzazione delle cucine e delle due serre non configura infatti un incremento della capacità ricettiva, bensì un intervento di razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi a servizio del complesso, volto a rendere più efficiente la gestione degli eventi e delle funzioni culturali e congressuali, senza alterare la destinazione d'uso impressa dallo strumento urbanistico. A conferma di ciò, l'Ente Parco di Portofino, con deliberazione del Consiglio n. 7 del 20/06/2024, ha espresso valutazione positiva sul piano aziendale e sugli interventi proposti, approvando lo schema di convenzione che disciplina l'uso pubblico della struttura. Tale circostanza costituisce elemento dirimente a dimostrazione della coerenza dell'intervento con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti dal Piano. Le argomentazioni dell'osservante circa l'asserito incremento del numero dei pasti e l'aggravio della viabilità non trovano riscontro negli atti istruttori endoprocedimentali, i quali non fanno altro che confermare che le opere sono correttamente finalizzate alla manutenzione, conservazione e funzionalità del complesso monumentale, senza aumento del carico urbanistico o trasformazioni edilizie non consentite.

4. Quanto al fatto che la Convenzione stipulata sarebbe illegittima, si rappresenta che la Convenzione tra la Società Sammi S.r.l. e l'Ente Parco di Portofino, in argomento, è stata approvata con deliberazione del Consiglio del Parco n. 7 del 20/06/2024, nel pieno esercizio delle competenze attribuite al Parco dalla normativa vigente. Essa rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui sono stati regolamentati i rapporti tra soggetto privato ed Ente Parco, in particolare aente ad oggetto la disciplina l'uso pubblico del complesso monumentale della Cervara. La Convenzione prevede già precisi obblighi a carico della Società, tra cui:

- la disponibilità per visite guidate a fini didattici, culturali e turistici;
- la concessione di spazi per manifestazioni dell'Ente Parco;
- l'impegno a consentire accessi istituzionali per iniziative di interesse pubblico.

La possibilità di sostituire tali obblighi con una monetizzazione annuale pari a € 5.000,00 non svuota il contenuto della Convenzione in argomento, bensì introduce una clausola di flessibilità che consente all'Ente Parco di disporre di risorse economiche certe e vincolate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. La scelta di introdurre tale previsione è frutto di una valutazione autonoma e discrezionale del Consiglio del Parco, organo competente e titolato a definire i contenuti della convenzione, e non può essere sindacata in questa sede. Inoltre, la corresponsione della somma di € 5.000,00 rappresenta una misura aggiuntiva e alternativa, che non elimina la facoltà dell'Ente Parco di richiedere l'effettiva fruizione pubblica degli spazi, ma ne assicura in ogni caso un vantaggio economico destinato al miglioramento della fruizione collettiva del territorio. Pertanto, lo schema di convenzione approvato deve ritenersi pienamente legittimo e coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano del Parco, e le osservazioni formulate non risultano condivisibili.

5. Quanto all'assunto dell'Osservante secondo cui la realizzazione dell'intervento andrebbe ad incidere pesantemente sui valori paesistici e monumentali del



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

complesso, si chiarisce quanto di seguito. L'area del complesso della Cervara ricade nelle zone del PTCP classificate come "Insediamenti sparsi soggetti a conservazione (IS-CE)" e "Manufatti emergenti soggetti a conservazione (ME-CE)", per le quali la disciplina mira alla salvaguardia della qualità insediativa e paesaggistica, consentendo esclusivamente interventi compatibili con il mantenimento delle caratteristiche storiche e ambientali. Come chiarito dal Documento Congiunto Regione Liguria - Soprintendenze (linee interpretative del PTCP), l'obiettivo primario di tali aree è l'inalterabilità della situazione in atto. Tuttavia sono ammissibili interventi anche di maggiore portata, purché rivolti al superamento di situazioni di degrado o al superamento di carenze funzionali. In tali casi, gli interventi devono mantenere coerenza con le tipologie edilizie e i materiali originari, senza alterare il rapporto tra insediamento e contesto. L'intervento oggetto del presente S.U.A. risponde pienamente a queste condizioni:

- il recupero funzionale della porzione di fabbricato compresa tra chiostro e corpo conventuale per la nuova localizzazione delle cucine elimina le attuali criticità logistiche, rappresentando quindi un intervento volto a superare carenze funzionali, che consente l'eliminazione dell'attuale destinazione a cucina del locale che si affaccia sul chiostro al primo piano, per una lettura dell'impianto architettonico originario, con restauro pittorico dei decori preesistenti sulle pareti e sul soffitto voltato;
- l'inserimento dell'ascensore per disabili costituisce un'opera di adeguamento indispensabile al fine di garantire l'accessibilità del complesso, in linea con i principi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- la realizzazione delle due serre si configura come opera di servizio di modesta entità, finalizzata esclusivamente alla gestione e manutenzione del complesso, senza incremento del carico urbanistico e senza alterazioni morfologiche significative.

L'intervento non comporta dunque nuove edificazioni invasive né trasformazioni in contrasto con il PTCP, ma unicamente opere di recupero e razionalizzazione che migliorano la funzionalità del bene e ne favoriscono la conservazione. Tali conclusioni trovano conferma nei pareri favorevoli resi dagli Enti competenti. Alla luce di quanto sopra, l'intervento previsto dal S.U.A., diversamente da quanto ritenuto dalla privata osservante, deve ritenersi pienamente conforme alle previsioni del PTCP, oltreché coerente con le finalità di tutela paesaggistica e monumentale del complesso.

6. Quanto al fatto che la Soprintendenza, con proprio provvedimento adottato con nota prot. CI. 34.43.04/219/2020 del 09.01.2024 avrebbe illegittimamente rilasciato un rinnovo di titolo che era stato annullato giudizialmente con la citata sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 35, si rappresenta che, diversamente da quanto ritenuto nelle Osservazioni, la Soprintendenza, con il proprio provvedimento del 09.01.2024 ha correttamente operato una conferma propria dei con-tenuti dell'autorizzazione prot. n. 33808 del 11.11.2014, dopo aver operato un completo riesame della fattispecie, a seguito di autonoma e distinta istruttoria ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. 42/2004, in esito al quale è stata ribadita la precedente statuizione sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti e degli interessi sottesi alla fattispecie. La conferma in senso proprio, sebbene sia pervenuta alle stesse conclusioni cui era giunto il precedente provvedimento e ne reiteri le statuzioni, è un atto che si sostituisce al precedente, come fonte di disciplina del rapporto amministrativo. Il vecchio provvedimento è, quindi, assorbito dal nuovo, che, con efficacia *ex tunc*, viene ad operare in sostituzione di quello. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto al punto 6) delle Osservazioni, la Soprintendenza ha correttamente esercitato le proprie competenze, rilasciando un titolo valido ed efficace. Non può, al contrario, trovare condivisione l'assunto dell'osservante, secondo cui si tratterebbe di un illegittimo rinnovo di un'autorizzazione giuridicamente inesistente.



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

Ritenuto pertanto che alla luce della procedura svolta sussistano i presupposti per l'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo in oggetto la cui documentazione è costituita dai seguenti elaborati grafici e descrittivi a firma dell'arch. Davide Piscitello:

- Elenco elaborati S.U.A.
- Tav. a1) S.U.A. - relazione tecnica illustrativa del progetto;
- Tav.a2) S.U.A. - scheda informativa Procedure Concertative;
- Tav.a3) S.U.A. - perimetrazione zona D2 del Piano dell'Ente Parco, perimetrazione del S.U.A. e perimetrazione ME;
- Tav. a4) S.U.A. - Visure e planimetrie catastali aggiornate
- Tav. B0) S.U.A. - Sistema del verde a livello provinciale scheda 2.1-S-M-01
- Tav. B1) S.U.A. - Cartografia di raffronto - Assetto del verde – Stato attuale e progetto
- Tav. B2) S.U.A. - Allacciamenti alle reti di distribuzione delle utenze esistenti
- Tav. B3) S.U.A.- Stato attuale - planimetria generale
- Tav. B4) S.U.A. - Stato a progetto - planimetria generale del Complesso
- Tav. B5) S.U.A. - Stato attuale autorizzato – Pianta dei piani
- Tav. B6) S.U.A. - Stato a progetto – Pianta dei piani
- Tav. B7) S.U.A. - Stato a raffronto – Pianta dei piani
- Tav. C1) S.U.A. - stralci cartografici
- Tav. D1) - S.U.A. – Stralci cartografici e normativi \_ Vincolo monumentale, PTCP, PRG, Piano Ente Parco
- Tav. E) - S.U.A. - tabella dati di progetto;
- Tav. F) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno - assetto vegetazionale
- Tav. H1A) - S.U.A. -Stato attuale – Planimetria generale
- Tav. H1B) - S.U.A. -Stato attuale - prospetti e sezioni del complesso - stato attuale
- Tav. H1C) - S.U.A. – Stato attuale -Serre - quota del giardino verso mare e verso monte
- Tav. H2A) - S.U.A. - Stato a progetto - planimetria generale
- Tav. H2B) -S.U.A. - Stato a progetto- prospetti e sezioni
- Tav. H2C) - S.U.A. - Stato a progetto – Serre- quota del giardino verso mare e verso monte
- Tav. H3A) - S.U.A. - Stato a raffronto - planimetria generale
- Tav. H3B) -S.U.A. - Stato a raffronto - prospetti e sezioni
- Tav. H3C) - S.U.A. - Stato a raffronto – Serre- quota del giardino verso mare e verso monte
- Tav. I) - S.U.A. - Stato attuale e progetto – Profili del complesso
- Tav. L1) – S.U.A. - mappa catastale del complesso
- Tav. L2) – S.U.A. - visure catastali aggiornate attestanti la proprietà dell'area in relazione al S.U.A.
- Tav. L3) – S.U.A. – Planimetrie storiche del complesso
- Tav. M1) – S.U.A. descrizione del tipo di intervento a progetto - Elaborato grafico concernente lo stato di fatto al 1951 dei manufatti costituenti l'attuale cavedio gru
- Tav. N1) - S.U.A. – Sistema abbattimento barriere architettoniche ex L. 118/71, L.13/89 e D.M. 236/89
- Tav. N2) -S.U.A. - Sistema per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.13/89 e D.M. 236/89
- Tav. O) – S.U.A. - relazione tecnico descrittiva sul rispetto dei requisiti di risparmio energetico D. L.vo 19.8.2005, n° 192 e s.m.e.i.
- Tav. P1) - Dichiarazione conformità alla normativa vigente in ambito geologico - relazione geotecnica del 18/12/2017
- Tav. P2) – S.U.A. - relazione geotecnica sulla fattibilità delle opere- D. 21/1/1981 emanato in applicazione della L. 624/74
- Tav. Q1) – S.U.A. - convenzione attuativa con Comune Santa Margherita Ligure
- Tav. Q2) – S.U.A. - Parere ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 12/95 rilasciato in data 3/6/2024 dall'Ente Parco di Portofino



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- Tav. Q3) - S.U.A. - Rinnovo autorizzazione Soprintendenza prot.n. 33808 dell'11/11/2014 – Nota MIC-SABAP-Met-GE09/01/20240000417P
- Q5) S.U.A. - Convenzione con Ente Parco di Portofino
- Tav. S1) - S.U.A. – Relazione Studio Organico d'Insieme (S.O.I.) di cui all'art. 32 bis, Titolo III delle N.T.A. del P.T.C.P.
- Tav. S1A) - S.U.A. – S.O.I.- Profili del Complesso
- Tav. S1B) - S.U.A. – S.O.I.- Stato attuale – Schema planimetrico del Complesso
- Tav. S1C) - S.U.A. – S.O.I.- Stato attuale - Prospetti e sezioni
- Tav. S1D) - S.U.A. – S.O.I.- Stato a progetto - Schema planimetrico del Complesso
- Tav. S1E) - S.U.A. – S.O.I.- Stato a progetto- Prospetti e sezioni del Complesso
- Tav. S1FA) - S.U.A. – S.O.I.- Stato attuale – Serre: quota del giardino verso monte e verso mare
- Tav. S1FP) - S.U.A. – S.O.I.- Stato a progetto – Serre: quota del giardino verso monte e verso mare
- Tav. S2) Relazione Paesaggistica con procedura ordinaria ex art. 146 del D.Lgs 42/2004
- Tav. S3) -S.U.A. Prevalutazione di incidenza regionale ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VincA)
- Tav. S4) - S.U.A. - Rapporto di Valutazione Strategica Ambientale (VAS) ai sensi della L.R. 32/2012
- Tav. T) - S.U.A. - Piano aziendale del proponente
- Tav. Z) - S.U.A. – Fotografie e simulazioni fotografiche
- Tav. Z1) - S.U.A. -Documentazione fotografica
- Tav. Z2) - S.U.A. – Rendering- Simulazioni fotografiche

## **SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

- 1) Di recepire che con Determinazione dirigenziale n. 947 del 04/09/2025, allegata alla presente, dell'Arch. Rosaura Sancinetto, Dirigente dell'Area 3 – Territorio e Ambiente, si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, determinando di non assoggettare lo Strumento Urbanistico Attuativo in oggetto a procedura di VAS, subordinatamente al rispetto di quanto in essa indicato;
- 2) Di respingere l'osservazione della Sig.ra Monica Bianchi, rappresentata dall'avv. Daniele Granara alla luce delle controdeduzioni esposte nelle premesse della presente;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/1987, lo Strumento Urbanistico Attuativo relativo al complesso dell'ex convento di San Girolamo della Cervara e costituito dalla documentazione sopra elencata ed allegata alla presente deliberazione si intende approvato;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Isabella Cerisola

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL SINDACO  
Guglielmo Caversazio

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*